

SMALTIMENTO FERIE PREGRESSE

La FLP chiede che l'Amministrazione impartisca disposizioni corrette

Finora i vari dirigenti degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno hanno impartito disposizioni affinché il personale, per giustificare la propria assenza dall'ufficio imposta dalle direttive e circolari della Funzione Pubblica, utilizzasse le ferie pregresse anziché ricorrere ad altre soluzioni.

Il comma 15 dell'art. 28, del CCNL Funzioni Centrali stabilisce infatti che:

“In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza”.

Poiché per la trasposizione delle ferie oltre il 31 dicembre è specificamente richiesto che il dipendente produca una motivazione, appare scontato che la richiesta debba essere obbligatoriamente effettuata in modo formale.

Pertanto il termine del 30 aprile, previsto al comma 15 dell'art. 28 del CCNL Funzioni Centrali, va riferito unicamente ai casi in cui il dipendente abbia chiesto, con formale istanza, il rinvio della fruizione delle ferie residue al 31 dicembre per motivi personali.

In mancanza di formale richiesta da parte del lavoratore, il termine ultimo per la fruizione delle ferie pregresse è quindi quello di cui al comma 14 dell'art. 28 del CCNL Funzioni Centrali, cioè il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.

Di tale avviso è anche il Capo Divisione dell'Agenzia delle Entrate, che lo ha precisato con la [nota](#) che si allega e che è stata diramata a tutti gli uffici centrali e periferici di quell'Amministrazione.

I dirigenti degli uffici che, in assenza di formale istanza da parte del lavoratore per il rinvio della fruizione delle ferie residue al 31 dicembre per motivi personali, avessero impartito disposizioni per lo smaltimento delle ferie pregresse entro il 30 aprile 2020, avrebbero pertanto commesso un'ingiustificabile forzatura.

Affinché essa non si traduca in un danno (suscettibile di risarcimento) si ritiene opportuno che essi provvedano immediatamente a mettere i lavoratori interessati nelle condizioni di poter fruire delle proprie ferie pregresse entro il 30 giugno 2020.

Per completezza di trattazione dell'argomento è utile precisare che il comma 10 dell'art. 28 del CCNL Funzioni Centrali, prevede che:

“L’amministrazione pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.

La mancata pianificazione costituisce quindi un’omissione, da parte del dirigente, la quale diverrebbe grave qualora da essa ne derivasse poi un danno al dipendente.

Per tali ragioni, nella giornata di ieri la FLP ha invitato (con la [lettera](#) che si allega) il Vice Capo Dipartimento Vicario per le Politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno, ad emanare con la massima urgenza una circolare in tal senso.

A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno



Roma, 16 aprile 2020

Al Vice Capo Dipartimento Vicario per le
Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie del Ministero
dell'Interno
Prefetto Maria Grazia Nicolò

Al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali
dell'Amministrazione Civile dell'Interno

Oggetto: Modalità di smaltimento delle ferie pregresse nei vari uffici.

Risulta alla scrivente O.S. che vari dirigenti degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno, dall'8 marzo 2020 ad oggi, hanno impartito disposizioni affinché il personale per giustificare la propria assenza dall'ufficio (imposta dalle direttive e circolari della Funzione Pubblica) utilizzasse le ferie pregresse (anno 2019), anziché ricorrere ad altre soluzioni.

Il comma 15 dell'art. 28, del CCNL Funzioni Centrali stabilisce che:

“In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza”.

Poiché per la trasposizione delle ferie oltre il 31 dicembre è specificamente richiesto che il dipendente produca una motivazione, appare scontato che la richiesta debba essere obbligatoriamente effettuata in modo formale.

Pertanto il termine del 30 aprile, previsto al comma 15 dell'art. 28 del CCNL Funzioni Centrali, va riferito unicamente ai casi in cui il dipendente abbia chiesto, con formale istanza, il rinvio della fruizione delle ferie residue al 31 dicembre per motivi personali.

In mancanza di formale richiesta da parte del lavoratore, il termine ultimo per la fruizione delle ferie pregresse è quindi quello di cui al comma 14 dell'art. 28 del CCNL Funzioni Centrali, cioè il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.

Di tale avviso è anche il Capo Divisione dell'Agenzia delle Entrate, che lo ha precisato con la **nota** che si allega e che è stata diramata a tutti gli uffici centrali e periferici di quell'Amministrazione.

I dirigenti degli uffici che, in assenza di formale istanza da parte del lavoratore per il rinvio della fruizione delle ferie residue al 31 dicembre per motivi personali, avessero impartito disposizioni per lo smaltimento delle ferie pregresse entro il 30 aprile 2020, avrebbero pertanto commesso un'ingiustificabile forzatura.

Affinché essa non si traduca in un danno (suscettibile di risarcimento) si ritiene opportuno che essi provvedano immediatamente a mettere i lavoratori interessati nelle condizioni di poter fruire delle proprie ferie pregresse entro il 30 giugno 2020.

Per completezza di trattazione dell'argomento è utile precisare che il comma 10 dell'art. 28 del CCNL Funzioni Centrali, prevede che:

“L'amministrazione pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.

La mancata pianificazione costituisce quindi un'omissione, da parte del dirigente, la quale diverrebbe grave qualora da essa ne derivasse poi un danno al dipendente.

Ragioni di opportunità consigliano quindi l'emanazione di una circolare a tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno, dal contenuto uguale a quella già emanata dal Capo Divisione dell'Agenzia delle Entrate.

Si confida quindi che il Vice Capo Dipartimento Vicario per le Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'Interno, provveda con la massima urgenza ad emanare al più presto tale circolare, anche per evitare il proliferare di un diffuso e, in questo momento, inopportuno contenzioso, che potrebbe riguardare un elevatissimo numero di uffici.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore Generale FLP Interno
Dario Montalbetti

A handwritten signature in blue ink, reading 'Dario Montalbetti', written in a cursive style.

Agli Uffici Centrali di Staff
Alle Divisioni
Alle Direzioni Centrali
Alle Direzioni Regionali
Alle Direzioni Provinciali di Trento e
Bolzano

OGGETTO: Fruizione ferie pregresse – Precisazioni

Si fa seguito alla precedente nota prot. n. 152836 del 4 aprile scorso, con la quale sono state date indicazioni sulle modalità di fruizione delle ferie pregresse da parte dei lavoratori che svolgono la propria attività in lavoro agile.

Al riguardo, si precisa che il termine del 30 aprile previsto al comma 15 dell'art. 28 del CCNL Funzioni centrali va riferito unicamente ai casi in cui il dipendente abbia chiesto, con formale istanza, il rinvio della fruizione delle ferie residue al 31 dicembre per motivi personali.

Pertanto, in mancanza di formale richiesta da parte del lavoratore, il termine ultimo per la fruizione delle ferie pregresse è quello di cui al comma 14 dell'art. 28 del CCNL Funzioni centrali, cioè il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.

IL CAPO DIVISIONE

Carlo Palumbo

firmato digitalmente